SENATO DELLA REPUBBLICA

10ª COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

GIOVEDÌ 10 GIUGNO 1954

(13ª Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PEZZINI

INDICE

Disegno di legge:

« Riapertura del termine per esercitare la facoltà di provvedere ai versamenti dei contributi assicurativi base, di cui all'articolo unico della legge 20 novembre 1951, n. 1518 » **(419)** (*Di iniziativa dei deputati Di Leo ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Seguito della discussione e rinvio):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 123, 126, 127
ANGELINI 127
BARBARESCHI 125
DE BOSIO 126
FIORE 125, 126
MERLIN ANGELINA 127
SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 126, 127
VARALDO 127
ZANE, *relatore* 124

La seduta è aperta alle ore 10,10.

Sono presenti i senatori: Angelini Cesare, Barbareschi, Bitossi, Clemente, De Bosio, Fiore, Grava, Marina, Merlin Angelina, Pellizzo, Pezzini, Saggio, Spallicci, Spasari, Varaldo, Zagami, Zane e Zucca.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Sabatini.

ANGELINI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Di Leo ed altri: « Riapertura del termine per esercitare la facoltà di provvedere ai versamenti dei contributi assicurativi base, di cui all'articolo unico della legge 20 novembre 1951, n. 1518 » (419) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Di Leo ed altri: « Riapertura del termine per esercitare la facoltà di provvedere ai versamenti dei contributi assicurativi base, di cui all'articolo unico della legge 20 novembre 1951, n. 1518 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Come i colleghi ricorderanno, dopo la relazione del collega Zane e le dichiarazioni del rappresentante del Governo, su richiesta di alcuni nostri colleghi si rinviò il seguito della discussione, per consentire un esame più approfondito del provvedimento e delle conseguenze che l'approvazione di questo disegno di legge avrebbe determinato specie sul piano finanziario.

Do pertanto la parola al relatore affinchè comunichi il frutto di queste ulteriori indagini.

ZANE, *relatore*. Poichè l'esame di questo disegno di legge fu iniziato un paio di mesi fa, riterrei opportuno richiamare alla memoria dei colleghi gli estremi della precedente discussione. Si tratta precisamente di una riapertura di termini per consentire agli impiegati, che in passato erano esclusi dagli obblighi assicurativi, la ricostruzione della posizione assicurativa. Il relatore si era espresso in senso favorevole all'accoglimento integrale del disegno di legge d'iniziativa parlamentare. Senonchè il Sottosegretario al lavoro si è manifestato di diverso avviso e ha riportato qui in Commissione i motivi che hanno indotto il Governo ad esprimere parere contrario anche alla Camera dei deputati, laddove, però, la proposta di legge ha conseguito ugualmente l'approvazione nel testo che è qui pervenuto, e che consta di un solo articolo.

Io sono ancora del parere che questa riapertura dei termini debba essere accordata, anche perchè, da ulteriori notizie, mi risulta che la precedente proroga è stata male interpretata dallo stesso Istituto della previdenza sociale, che in una sua circolare, diramata alle sedi provinciali, precisava come il termine utile per provvedere a questa regolarizzazione dei contributi base, venisse a scadere il 30 giugno 1952.

Questa circolare, dell'8 gennaio 1952, diramata dall'Istituto della previdenza sociale, interpretava in modo errato la disposizione legislativa, perchè il termine in questione, veniva a scadere non già al 30 giugno 1952, ma il 31 luglio, vale a dire a distanza di un mese dalla data precisata nella circolare.

La Previdenza sociale ha diramato successivamente delle istruzioni per tentare di chiarire quella errata interpretazione sulla scadenza del termine, ma queste istruzioni non sono arrivate in tempo utile a tutte le sedi provinciali, ragione per cui ci sono stati aventi diritto che, presentatisi alla sede provinciale della Previdenza sociale, si sono sentiti rispondere che ormai il tempo utile per avvalersi di quella facoltà di legge era scaduto il 30 giugno.

Mi sembra che già questo solo motivo di una errata interpretazione data alle disposizioni di legge sia più che sufficiente per accordare la riapertura dei termini, riapertura che mette questi impiegati nella possibilità di avvalersi di una previdenza prevista dalla legge.

Siamo stati informati alcuni giorni fa che la 5ª Commissione finanze e tesoro del Senato stava accordando, per iniziativa governativa, una nuova proroga dei termini per la rettifica delle dichiarazioni e per l'accertamento d'ufficio agli effetti della imposta straordinaria sul patrimonio; vale a dire che lo stesso Governo ritiene necessario ed utile, anche per mettere i propri uffici nelle condizioni di operare nei confronti dei contribuenti, di avvalersi di questa facoltà di chiedere al Parlamento una proroga.

Ora, come si è operato per consentire al fisco la possibilità di perseguire gli inadempienti in materia di imposte straordinarie, mi pare che si dovrebbe operare anche in questo campo.

Posso informare comunque la Commissione che il parere contrario del Governo alla riapertura dei termini, si è modificato, nel senso che il Governo è ora del parere di accordare questa riapertura dei termini, ma propone una diversa formulazione del progetto che consterebbe anzichè di un articolo unico di due articoli del seguente tenore:

Art. 1.

Il termine di cui all'articolo unico della legge 20 novembre 1951, n. 1518, è riaperto per un periodo di un anno dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della presente legge.

Art. 2.

Coloro che intendano avvalersi della facoltà di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 28 luglio 1950, n. 633, nel periodo stabilito dal precedente articolo, sono tenuti a versare l'intero ammontare dei contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti previsti dalle leggi vigenti nei periodi di lavoro considerati dalla disposizione citata, aumentati degli interessi al tasso del 4,50 per cento.

Mi sembra però che il nuovo testo introduca delle innovazioni sostanziali, perchè mentre il disegno di legge che è pervenuto al nostro esame e che ha già ottenuto l'approvazione della Camera dei deputati, parla di una riapertura dei termini per il versamento dei contributi assicurativi base, il testo del disegno di legge che viene ora presentato dal Governo, non parla più di versamento dei contributi base, bensì dell'intiero ammontare dei contributi per le assicurazioni obbligatorie invalidità e vecchiaia, previsti dalle vigenti leggi nei periodi di lavoro considerati dalla disposizione citata. I contributi sono inoltre aumentati dell'interesse al tasso del 4,50 per cento. Vale a dire non è più accordata la facoltà di versamento del solo contributo base, ma sono imposte le maggiorazioni intervenute da quel periodo.

Ora, si potrebbe prospettare una soluzione intermedia che potrebbe tener conto dei criteri informatori del precedente disegno di legge e accordare questa riapertura dei termini fino al 31 luglio 1952; potremmo cioè consentire a coloro che vogliano ricostituire la loro posizione amministrativa il versamento del contributo base fino alla precedente proroga del 31 luglio 1952, e consentire invece il versamento dell'intiero ammontare dei contributi per il periodo che corre dalla precedente proroga del 31 luglio 1952 al giorno in cui vengono presentate le nuove domande.

Un'altra soluzione potrebbe essere, infine, quella di accogliere integralmente il disegno di legge emendato dal Governo, con la cancellazione del comma che si riferisce al tasso del 4,50 per cento.

BARBARESCHI. Osservo che siamo in un campo più assistenziale che previdenziale. Tutti noi ricordiamo certamente i precedenti: gli impiegati erano inizialmente esclusi dalla assicurazione sociale; successivamente anche essi sono stati ammessi a partecipare a questa forma previdenziale.

Ora, praticamente, per gli impiegati cosa è avvenuto? Una quantità notevole di impiegati hanno presentato tempestivamente le loro domande, hanno versato i loro contributi e oggi hanno diritto alle loro pensioni. Una piccola quantità di impiegati è rimasta esclusa perchè non era a conoscenza della legge. Ora, desidero far presente alla Commissione, la quale certamente lo saprà di scienza propria, che generalmente coloro che non si avvalgono in tempo utile delle disposizioni di legge sono i più poveri, sono i meno preparati.

È possibile che noi, una volta persuasi della opportunità di riaprire i termini, facciamo pagare però a coloro che non si sono avvalsi in tempo utile di quella disposizione, somme notevolmente maggiori? Perchè secondo la dizione proposta dal Governo verrebbero a pagare i loro contributi arretrati e in più quelli del datore di lavoro.

Quindi, in un momento in cui tentiamo di estendere il diritto alla pensione a tutti coloro che per una qualsiasi ragione non hanno potuto essere iscritti in tempo utile all'Istituto, è possibile che noi mettiamo un ostacolo tale da rendere praticamente impossibile agli interessati di arrivare ad avere questo diritto?

Mi sembra che, dato il numero degli interessati che presumo sia piuttosto ridotto e data la situazione nella quale ci troviamo, noi faremmo opera saggia se approvassimo così come ci viene dalla Camera dei deputati la proroga, senza ulteriori modificazioni, perchè mancheremmo, se la modificassimo, allo spirito dell'iniziativa umana che ha determinato la presentazione del disegno di legge.

FIORE. Io non mi occuperò del primo articolo presentato dal Governo, ma del secondo per vedere cosa il Governo tende ad ottenere.

Intanto quando con la legge del 1950 si è data la possibilità di riscatto agli impiegati per costituire la loro posizione assicurativa, in pari tempo si è stabilita l'obbligatorietà di tale assicurazione.

Si può non aver acceduto al riscatto, ma il datore di lavoro aveva l'obbligo di assicurare il suo impiegato.

Se chi fa oggi il riscatto fosse obbligato a pagare tutto il contributo per il fondo adeguamento pensioni e cioè la quota spettante al prestatore d'opera e quella spettante al datore di lavoro la cosa sarebbe ingiusta.

Si parla poi del 4,50 per cento di interesse. È al corrente il rappresentante del Governo di tutte le evasioni nel campo previdenziale, sia

nei settori agricoli, sia nei settori industriali, sia nei settori del commercio, soprattutto nel meridione d'Italia? Sa il Governo che centinaia di migliaia di vecchi lavoratori sono senza pensione appunto perchè i datori di lavoro non hanno versato i contributi previdenziali? È strano che quando il lavoratore intende riscattare, voi poniate un tasso del 4,50 per cento.

PRESIDENTE. Per semplificare la discussione comunico che il rappresentante del Governo mi ha assicurato che non insisterà su questo punto. Quindi invito il senatore Fiore a non considerarlo nel suo esame.

FIORE. Dovrebbe essere abbandonato tutto l'articolo. Se il datore di lavoro non ha assicurato il proprio impiegato, si deve colpire il datore stesso e non il prestatore d'opera. Non vedo la ragione delle modifiche che il Governo vorrebbe introdurre. Si vuole impedire all'impiegato di mettersi in condizione di procedere al riscatto? Lo si dica chiaramente. Ma nel caso che si voglia veramente concedere la proroga dei termini fissati nella legge del 1951, si approvi il testo votato dalla Camera dei deputati.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il testo approvato dalla Camera dei deputati non fa obbligo al datore di lavoro di pagare gli arretrati; e credo che questo non possa avvenire spontaneamente. Trattandosi di una facoltà che viene lasciata all'impiegato, tanto vale specificare quale è l'onere che l'impiegato deve assumersi. Non insisto, come ha detto già il Presidente, sulla proposta del 4,50 per cento di interesse; osservo però che è solamente col testo proposto dal Governo che l'impiegato può, se lo ritiene conveniente, procedere al riscatto. E l'interessato farà i propri calcoli. Evidentemente non sono interessati quelli che oggi hanno un rapporto di lavoro regolare e pagano l'assicurazione; lo saranno invece quelli che, non avendo pagato l'assicurazione nel passato oggi non hanno possibilità di avere un rapporto di lavoro, che desidereranno di potersi avvalere di queste disposizioni sulle pensioni.

Tanto il testo della Camera quanto quello proposto dal Governo, pongono le medesime condizioni, e dànno le stesse facoltà. La dizione proposta dal Governo è, se mai, più chiara e precisa.

FIORE. Il disegno di legge in esame ovvia all'inconveniente a cui si trovano esposti alcuni prestatori d'opera (per le ragioni dette dal relatore o per altre) di non aver proceduto al riscatto. Manteniamo anche nella proroga le stesse condizioni che si erano fatte prima.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Nelle condizioni precedenti non v'era l'obbligo per il datore di lavoro di pagare il contributo. Torno a ripetere che non c'è sostanziale differenza fra il testo proposto dal Governo e quello approvato dalla Camera dei deputati se si eccettua la questione del tasso di interesse, sulla quale, ho già detto, non insisto.

FIORE. Noi desideriamo solo prorogare le disposizioni del 1950 di cui si sono avvalsi molti prestatori d'opera. Non dobbiamo fare altro.

PRESIDENTE. Mi sembra che su un punto non vi siano le idee chiare. Come avviene questo riscatto? Immagino con una domanda accompagnata dal versamento dei contributi. Se è così, è esatto il rilievo del rappresentante del Governo che il nuovo testo da lui proposto non fa che precisare il contenuto dell'articolo unico approvato dall'altro ramo del Parlamento.

FIORE. Non capisco perchè, ad anni di distanza dalla sua applicazione, sentiamo il bisogno di chiarire la portata di una legge precedente, trovandoci nella necessità di doverne prorogare i termini.

DE BOSIO. Sulla sostanza del problema siamo tutti d'accordo: i termini debbono essere riaperti. La questione che ci divide può trovarsi nella differente dizione dei due testi che ci sono proposti. L'articolo unico votato dalla Camera reca le parole: « versamento dei contributi assicurativi base » che si trovano anche nella legge precedente; nel nuovo testo proposto dal Governo invece si legge: « versa-

mento dell'ammontare dei contributi complessivi dovuti per legge ».

Questo è il punto. E allora io faccio questa domanda: che differenza vi è fra le due dizioni? Ovvero che differenza c'è fra versamento dell'ammontare dei contributi complessivi dovuti per legge, e il versamento dei contributi assicurativi base? Penso che potremo dare il nostro avviso sul provvedimento in esame solo dopo che sarà chiarito questo punto.

VARALDO. Siamo tutti d'accordo sulla nenecessità della riapertura dei termini. Come ha detto però esattamente il senatore Barbareschi, riaprendo i termini, non dobbiamo mettere coloro che vi sono interessati in una pozione di svantaggio, rispetto a coloro i quali agirono in termini. Se è vero questo, deve essere anche vero che non dobbiamo dare ad essi una posizione di vantaggio.

Ora, immagino che sia avvenuto questo. Chi ha domandato il riscatto, ha pagato i contributi base fino alla data in cui ha presentato domanda. Se ha voluto assicurarsi per il periodo successivo lo avrà fatto in base alle tabelle stabilite con le disposizioni sopravvenute. In siffatta situazione ha pagato dunque i contributi come gli altri fino all'ultima scadenza dei termini previsti dall'articolo unico della legge 20 novembre 1951, n. 1518. Ora, chi non ha presentato la domanda in termini deve pagare per il periodo successivo come hanno pagato quegli altri, in modo da non creare una posizione di vantaggio a loro favore.

ANGELINI. Sono d'accordo con il senatore Varaldo e con il senatore Barbareschi. Se vogliamo, come sembra sia desiderio di tutti, prorogare i termini, proroghiamoli. Ma mettiamo tutti nelle stesse condizioni, per non creare una situazione di diverso trattamento. Se questo è il pensiero della Commissione, cerchiamo di non creare degli equivoci che in materia così delicata possono dar luogo a risentimenti e perturbazioni.

Inoltre il senatore Zane ci ha riferito circa un errore commesso dall'I.N.P.S. Io penso, per queste ragioni, che sia meglio approvare il disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Dopo l'intervento del senatore Varaldo mi è venuto uno scrupolo: quello cioè di chiarire se in base alla legge 20 novembre 1951, n. 1518, sia stato pagato solo il contributo base o il contributo complessivo. Prima di venire al voto preferirei pertanto fare un accertamento. Si tratta infatti di vedere come sono stati conteggiati precedentemente i contributi per i lavoratori che hanno proceduto al riscatto. Prego pertanto la Commissione di voler sospendere lo esame del disegno di legge, affinchè io abbia tutti gli elementi da sottoporre al suo esame.

MERLIN ANGELINA. Poichè si è in tema di accertamenti, la vorrei pregare di farci sapere se si applica anche agli impiegati la disposizione, valida per alcune categorie di lavoratori, per la quale sono computati agli effetti della pensione gli anni passati in guerra anche senza che siano stati corrisposti i contributi.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad una prossima seduta.

La seduta termina alle ore 11,05.

Dott. MARIO CARONI
Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari